

SEGRETERIA NAZIONALE

Roma lì 4 Febbraio 2009

Prot. n° 927/3

**ANSF - Agenzia Nazionale per
la Sicurezza delle Ferrovie**
Sig. Direttore
via Luigi Alamanni 4
50123 Firenze

TRENITALIA
Sig. Amministratore Delegato
Piazza della Croce Rossa 1
00161 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Direttore della Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa 1
00161 Roma

Oggetto: Richiesta chiarimenti.


La scrivente è venuta a conoscenza che la Società Trenitalia è d'uso consegnare ai propri macchinisti copia dell'M.40 allegato alla presente, con il quale si "ordina", al Macchinista, qualora il mezzo di trazione non fosse fornito della dotazione di staffe obbligatoria, di non tener conto di quanto stabilito all'art. 74 comma 6 della PGOS, entrato in vigore con disposizione di RFI 21/2007 in data 01/12/2008, ma di ritenere ancora valide le precedenti disposizioni.

Un comportamento certamente singolare che apre nuovi scenari in merito alle normative ed ai regolamenti inerenti la sicurezza dell'esercizio, sulle quali veniamo a chiedere, con la presente, conferma della liceità e chiarimenti su quali e quanti aggiornamenti siano validi, chi e come lo stabilisce e quale trasmissione al personale sia da tenere in considerazione.

In attesa di un riscontro alla presente che, per ovvi motivi, si ritiene estremamente pressante, si porgono distinti saluti.



Il Segretario Nazionale
(Pietro Serbassi)





M. 40 n.

ROMA, Li _____

PRESCRIZIONI TECNICHE

Si ordina _____ al MACCHINISTA ED AL CAPO TRENO _____

Si dà avviso

1) "Nel caso in cui il vostro mezzo di trazione non sia dotato di staffe, in deroga a quanto previsto al comma 6 art 74 della PGOS in vigore dal 1° dicembre 2008, dovrà essere rispettato quanto previsto in precedenza alla data del 1° dicembre 2008 dallo stesso comma, 6 dell'art. 74 PGOS¹."

Resta inteso che qualora la frenatura ottenibile con i freni di stazionamento disponibili nella parte rimorchiata risulti inferiore a quella minima ammessa dalla Tabella 36 riferita al grado di frenatura principale e sussidiario del tratto di linea interessato, si dovrà provvedere a calzare le ruote usando al caso anche il pietrisco della massicciata (art. 78/7 PGOS).

¹ Art. 74/6 PGOS ante 1° dicembre 2008 - Nei treni serviti da freno continuo deve sussistere la seguente proporzione fra il numero dei veicoli con freno a vite efficiente (manovrabile da bordo o da terra) e quello degli assi:

- un veicolo ogni 20 assi sui tratti di linea aventi grado di frenatura principale VII, VIII, IX o con indice 7, 8 o 9;
- un veicolo ogni 30 assi sui tratti di linea aventi grado di frenatura principale V o VI o con indice 5 o 6;
- un veicolo ogni 50 assi in tutti gli altri casi.

Quando la condotta si estende su tutto il treno non è necessario che il veicolo di coda sia munito di freno a vite; si dovrà però avere cura di ubicare un veicolo con freno a vite efficiente il più vicino possibile a quello di coda.

Nei treni merci serviti da freno continuo quando la condotta si estende su tutto il treno è eccezionalmente ammesso che tutti i veicoli in composizione siano sprovvisti di freno a mano nei seguenti casi:

- a) per composizione fino a 30 assi sui tratti di linea con grado di frenatura principale non superiore a II o con indice non superiore a 2;
- b) per composizione fino a 20 assi sui tratti di linea con grado di frenatura principale III o con indice 3;
- c) qualora il mezzo di trazione in servizio al treno sia dotato di appositi dispositivi per l'immobilizzazione di cui all'allegato VII, il treno sia composto da almeno il 50% di carri carichi e la sua massa non superi quella prevista dall'Art. 73.

Inoltre quando la condotta si estende su tutto il treno, non è necessario che in composizione al treno esistano veicoli forniti di garetta coperta con freno a mano.*

IL FORMATORE